



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo0oo==--

VERBALE N. 54 DEL 9 DICEMBRE 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inviato all'Ente tramite PEC del 10 dicembre 2015

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale,

in data 9 dicembre 2015 ha svolto la seguente attività di revisione, effettuando le verifiche e i controlli necessari al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

- che con verbale n. 51 del 12 novembre 2015 Prot. n. 18757 l'organo di controllo, nelle



COMUNE DI CASTELFIDARDO

persone dei revisori redattori del verbale, procedeva alla verifica dei termini di pagamento rilevando, nei confronti della ditta CAMST scarl con riferimento alla fattura n. 1817 protocollata in data 11.03.2015 di € 6.486,95 l'emissione del mandato di pagamento n. 1519 del 15.05.2015; sicché il collegio dei revisori, nelle persone dei revisori redattori del verbale citato rilevavano il pagamento fuori dei termini previsti dal D.Lgs.vo 9 ottobre 2002 n. 231;

- che con email del 13.11.2015 il Responsabile del Servizio Amministrativo allegava documento contenente << *precisazioni al verbale n.51 del 12/11/2015* >>, dal seguente contenuto: << *Si precisa che la fattura n. 2000517266 del 28/02/2015 della ditta Camst scarl di € 6.486,95 è stata protocollata in data 11/03/2015 ed inserita nella liquidazione n. 7/190 del 05/05/2015, Raccolta Ufficiale n. 808 dell'11/5/2015. La convenzione rep. 6183 del 19/02/2014 per fornitura pasti veicolati stipulata con la ditta sopra citata riporta, all'art. 12, i seguenti termini di pagamento:*

L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi mensili dovuti alla Ditta dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali entro 60 giorni dal ricevimento della fattura regolarmente prodotta e corredata dalla documentazione prevista, con accettazione da parte della ditta fornitrice di non avanzare richiesta di interessi nel caso in cui il pagamento venga effettuato nei 15 giorni successivi a tale termine >>; si evidenzia che il documento (precisazioni al verbale del collegio dei revisori n.51 del 12/11/2015 - verifica tempi di pagamento, datato 13.11.2015), risulta pubblicato sul sito dell'Ente nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente » Controlli e rilievi sull'amministrazione » Rilievi Corte dei Conti e Collegio Revisori » Verbali del Collegio dei Revisori;

OSSERVA

1. Il Collegio dei Revisori osserva, preliminarmente, che la circolare n. 27 del 24.11.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato – avente per oggetto “attività di riscontro dei Collegi sindacali – vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”, impone



COMUNE DI CASTELFIDARDO

di verificare la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.

L'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, prevede che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal citato decreto legislativo n. 192/2012, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Il D. Lgs.vo 231/2002 ha non soltanto posto una disciplina che, in generale, agevola la possibilità, per il creditore, di ottenere la prestazione pecuniaria dovuta, ma ha anche equiparato in toto le pubbliche Amministrazioni ai privati. Infatti, dopo avere stabilito, all'art. 3, che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dispone inequivocabilmente, all'art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (cioè il termine stabilito in contratto) ma anche che ciò avviene automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

L'art.4 del D.Lgs. n.231/2002, come modificato dall'art.1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n.192/2012 stabilisce:

“Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. (...)

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto."

L'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che: "Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore(...)".

In mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere, è fissato in trenta giorni, e decorre dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Con la precisazione che:

- a) nel caso in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, il termine decorre dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi;
- b) nel caso in cui il debitore riceva la fattura, o la richiesta equivalente di pagamento, in data anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, il termine decorre dalla data di ricevimento di questi ultimi;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

c) qualora la legge o il contratto preveda una accettazione, o una verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, e il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento prima di tale adempimento, il termine decorre dall'accettazione o verifica.

3. E' data comunque alle parti (art. 4, comma 4) la possibilità di stabilire, nella propria libertà contrattuale, un termine superiore rispetto a quello previsto dal decreto, purché le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

In ogni caso, però, è sancita la nullità di tali accordi derogatori – riferiti alla data del pagamento, o alle conseguenze del ritardato pagamento – in tutti i casi in cui, con riferimento alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essi risultino “gravemente iniqui” in danno del creditore (art. 7, comma 1) (Corte dei Conti, Sez. Reg.le Toscana delibera n. 4/2013/PAR del 29.01.2013; Corte dei Conti, Sez. Reg.le Piemonte delibera n. 189/2014/SRCPIE/PAR del 26.09.2014).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7 del decreto “1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui



COMUNE DI CASTELFIDARDO

all'articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice."

Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (art. 11 del decreto).

Si osserva, inoltre, che la previsione della decorrenza automatica degli interessi alla scadenza dei termini di pagamento indicati all'art. 4 sopracitato, era presente anche nel testo di cui al D.Lgs. n.231/2002 antecedente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n.192/2012, anche con riguardo ai termini legali ivi previsti.

Con una presunzione da considerare di carattere relativo (*juris tantum*), nonché meramente esemplificativa, è considerato gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi (art. 7, comma 2).

Trattasi, dunque, di nullità prevista a tutela di interessi generali.

4. In data 19 febbraio 2014 tra il Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Resp. del 7° Settore, da una parte, ed il consigliere delegato della ditta CAMST, è stato stipulato un contratto a rogito del Segretario Comunale Rep. n. 6183, avente per oggetto "Fornitura pasti reicolati per le Scuole Medie, Elementari e Marene – Periodo gennaio 2014/giugno 2017 – CIG: 53482191F0" in cui all'art. 12 si prevede: << L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi mensili dovuti alla ditta dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali entro 60 giorni dal ricevimento della fattura regolarmente prodotta e corredata dalla documentazione prevista con accettazione da parte della ditta fornitrice di non avanzare richiesta di interessi nel caso in cui il pagamento venga effettuato nei 15 giorni successivi a tale termine. L'onere sarà finanziato con i mezzi ordinari di Bilancio >>.

Il Collegio dei Revisori ritiene la clausola chiaramente in contrasto con le sopra richiamate



COMUNE DI CASTELFIDARDO

disposizioni normative.

5. Per quanto sopra evidenziato, il Collegio dei Revisori dei Conti invita il Comune di Castelfidardo a rimuovere con urgenza l'evidente anomalia contenuta nel contratto, con specifico riferimento alla clausola di cui all'art. 12 del contratto stesso, predisponendo quanto necessario e previa comunicazione alla ditta fornitrice interessata, dando notizia documentata al Collegio dei Revisori dell'avvenuta rimozione della clausola contrattuale.

Chiuso in Morrovalle, li 9 Dicembre 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente, Dott. Ugo Maria Fantini

Revisore, Rag. Angelo Linci

Revisore, Dott. Nazzeno Bossici